

**318**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Sessione 186**

---

*Proposta di Legge presentata nella tornata del  
dal Ministro*

**OGGETTO**

---

**Relatore**

**Approvata nella tornata del**

**186**

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(MINGHETTI)

nella tornata del 15 giugno 1869

#### Denunzia delle ditte commerciali alle Camere di commercio

**SIGNORI** — Nel 1867 si aprì, come voi non ignorate, il primo congresso delle Camere di commercio, le quali vi mandarono i loro delegati e molte utili idee vi furono discusse, e savì consigli espressi per la prosperità nazionale.

Fu proposto in quel consesso se convenisse rendere obbligatoria la denunzia delle ditte commerciali ed industriali alle Camere di commercio; e tutti convennero unanimi sull'opportunità di quel provvedimento, come quello che favorisce il buon andamento dei negozi mediante notizie esatte sulle persone e sulle cose.

E veramente nella stessa guisa per cui il registro di popolazione reputasi base necessaria dell'amministrazione comunale, così il registro delle ditte che esercitano il commercio e l'industria vuolsi riguardare come guida utilissima per le Camere di commercio nelle loro funzioni di tutela e di difesa degli interessi industriali e commerciali. E inoltre sarà quello il modo di giungere alla formazione precisa e completa delle liste elettorali per le Camere

di commercio, e di avere una base sicura per il ripartimento delle imposte camerali. Si potranno evitare di quella guisa gli sconci di vedere suddivisi in modo talvolta assai disuguale i carichi fra coloro che ugualmente ed indistintamente si giovano delle rappresentanze commerciali.

Un'ultima ragione raccomanda la denunzia, ed è che con quella misura si giunge ad assicurare alle Camere di commercio la materia dell'indagine statistica ed a dare forza agli agenti chiamati ad esercitarla. Se prima anche ai rappresentanti dell'industria e del commercio riusciva malagevole il dar mano alle ricerche economiche, la bisogna semplificherebbesi di molto quando il sistema delle denunzie fosse obbligatorio per l'universale e gli elementi dell'indagine dovessero raccogliersi generalmente e palesemente.

Il commercio e l'industria vanno ordinandosi naturalmente in una società particolare che, avendo propri uffici e propri interessi, richiede particolari attribuzioni. La esistenza del corpo commerciale non solo è



## PROGETTO DI LEGGE

### VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

#### Art. 1.

Le società industriali e commerciali, i banchieri, i mercanti all'ingrosso o al minuto, i fabbricanti, i rappresentanti di case estere, ed ogni persona che, a seconda del Codice di commercio, viene considerata come industriale o commerciante, deve notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti del luogo ove risiede nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

La stessa notificazione sarà obbligatoria per le nuove ditte e società, e dovrà aver luogo nel giorno stesso in cui entreranno in esercizio.

#### Art. 2.

La notificazione di cui all'articolo precedente, sarà sottoscritta da chi ha la firma della ditta o della società, e conterrà:

1° Il nome della ditta o della società e quello delle persone che la compongono;

2° Una copia in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale.

#### Art. 3.

Le società anonime e quelle in accomandita per azioni dovranno presentare a tutte le Camere di commercio nella cui giurisdizione hanno sedi, succursali o agenzie una copia del loro statuto. Tale copia sarà autenticata dalla Camera di commercio del luogo ove dette società hanno la loro sede centrale, o dalla Camera di commercio presso la quale fu fatta la notificazione di cui all'articolo precedente.

#### Art. 4.

Qualora s'introducano mutamenti nelle condizioni della ditta o della società, per la parte che riguarda gli oggetti compresi nella notificazione precedente, tali mutamenti dovranno notificarsi nel termine di 15 giorni da quello in cui il mutamento stesso andrà in vigore.

**ARTICOLI DI OTTOBRE**

**Art. 5.**

In caso di mancata o ritardata denuncia, la ditta commerciale o società, verrà punita con una multa da 20 a 200 lire, che potrà essere portata a 400 in caso di recidiva. La multa andrà a vantaggio della Camera di commercio locale.

**Art. 6.**

L'applicazione delle multe sarà fatta dal tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

**Art. 7.**

Non potranno essere conservati od iscritti nelle liste elettorali delle Camere di commercio coloro che non avranno adempito le disposizioni della presente legge.

